

Pubbl. il 14/02/23



COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

Piazza Pietro Toselli n. 15 - Tel. 0171-337711 - Fax: 0171-339085

e-mail: protocollo@comune.peveragno.cn.it

p.e.c.: comune.peveragno@legaimail.it

DECRETO SINDACALE N 02/2023

OGGETTO: NOMINA A RESPONSABILE DI SERVIZIO DELL'AREA PERSONALE

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 109, comma 2, T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, che disciplina il conferimento – mediante provvedimento motivato del Sindaco – delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- il comma 10 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:
"Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti Comunali e Provinciali.";
- l'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 30-03-2001, n. 165 e l'art. 107 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
- l'art. 17 del C.C.N.L. 21.05.2018 FUNZIONI LOCALI 2016/2018, che testualmente recita: "1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14";
- l'art. 17 del C.C.N.L. 21.05.2018 FUNZIONI LOCALI 2016/2018, che testualmente recita: "Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13. 2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell'ipotesi considerata nell'art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000."

RICHIAMATO il Decreto prefettizio del 01/02/2023 di assegnazione del Segretario Comunale Dott.ssa Di Napoli Anna Maria reggente a scavalco dal 01.02.2023 al 30.04.2023;

DATO ATTO CHE il Comune di Peveragno é privo di personale con qualifica dirigenziale, nè tale personale è previsto nei ruoli organici e nell'ordinamento organizzativo dell'Ente

CONSIDERATO che l'attribuzione dell'incarico di responsabilità di servizio è definibile per il Segretario Comunale sulla base della disposizione di cui alla lettera d) del quarto comma dell'art. 97 del Testo Unico, specificando la particolare competenza professionale e l'esperienza acquisita e al medesimo riferibile

RITENUTO d'individuare nella persona del Segretario Comunale, Dott.ssa Di Napoli Anna Maria, valutate le competenza e le capacità professionali, il Responsabile dell'Area Personale;

DATO ATTO CHE l'incarico, la cui durata non può eccedere la durata del mandato amministrativo, può essere revocato prima della scadenza, con provvedimento motivato del Sindaco, in relazione a specifico accertamento:

- a) di risultati negativi della gestione;
- b) per inosservanza delle direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato;
- c) per mancato raggiungimento, al termine di ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati;
- d) per intervenuti mutamenti organizzativi;
- e) per responsabilità dovuta a comportamento particolarmente grave e/o reiterato, soprattutto con riferimento a danni o pregiudizi di altra natura subiti dall'Ente a seguito del comportamento;

Dato atto che a i sensi dell'art. 1 del contratto integrativo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto in data 22/12/2003 - Accordo n° 2 artt. 1,2 e Allegato A), in attuazione dell'art. 41, comma 4, del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, gli Enti, possono corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento al Segretario Comunale, secondo le condizioni oggettive e soggettive legate all'affidamento al medesimo di attività gestionali e incarichi speciali

TUTTO ciò premesso e considerato

VISTI:

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss. mm. ii., recante "Norme sull'Ordinamento dei lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali;
- il CCNL 07/03/2008 – Quadriennio normativo 2002-2005 - Biennio economico 2002-2003;
- il CCNL 07/03/2008 – Biennio economico 2004- 2005;
- il CCNL 14/12/2010 – Quadriennio normativo 2006-2009 – Biennio economico 2006-2007;
- il CCNL 01/03/2011 – Quadriennio normativo 2006-2009 - secondo Biennio economico 2008-2009

DECRETA

- A. Alla Dott.ssa Di Napoli Anna Maria, Segretario a scavalco, è attribuita la responsabilità dell'Area Personale
- B. Al responsabile competono tutti i poteri di gestione delle risorse destinate nel PEG ai servizi stessi, nonché la gestione del correlativo personale, con poteri di impegnare l'Ente verso i terzi;
- C. La nomina avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente decreto e scadrà al termine del periodo di reggenza a scavalco, salvo rinnovo con decreto prefettizio nelle forme previste per legge

D. Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si fa riferimento alle norme e condizioni contenute nel D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, nel D. Lgs. n. 267/2000, nonché nel Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del comparto Regione – autonomie locali.

DISPONE

A) La pubblicazione del presente provvedimento ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale all'albo pretorio per 15 giorni, e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente" nella apposita sotto sezione;

Peveragno li, 09/02/2023

IL SINDACO

Dott. Renaudi Paolo



Per accettazione

Di Napoli dott.ssa Anna Maria

